

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2591)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GERMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1976

Inclusione della itticoltura tra le attività considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame scaturisce dalla evoluzione tecnica che si sta manifestando in maniera sempre più accentuata in molte regioni agricole italiane, specie in quelle dotate di abbondanza di fonti idriche (corsi d'acqua, canali, invasi, paludi, ecc.). In queste zone, come è noto, si hanno notevoli esempi di trasformazione della tradizionale agricoltura in una, economicamente profittevole, piscicoltura, una attività che può veramente considerarsi zootecnica, in quanto strettamente legata, anche come ubicazione, alle attività delle aziende agricole. Questo nuovo tipo di itticoltura di acqua dolce consente al nostro Paese una notevole esportazione che, nel solo campo delle trote, ha raggiunto le 4.000 tonnellate annue nell'ambito europeo, su una produzione di circa 17.000 tonnellate per un valore di oltre

18 miliardi di lire. In queste circostanze, anche per dare un concreto seguito a quanto stabilito nell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (questo articolo nell'elencare le facoltà attribuite all'affittuario parla esplicitamente di allevamento di animali in luogo della tradizionale definizione di « bestiame »), occorre evidentemente interpretare nel modo più lato l'articolo 2135 del codice civile. Con il presente disegno di legge si propone che l'interpretazione di detto articolo sia intesa nel senso di considerare gli allevamenti di pesci, dei quali prima si è detto, come attività agricola.

Il proponente confida che gli onorevoli senatori, consci che l'agricoltura moderna sta assumendo aspetti sempre più nuovi ed imprevedibili — almeno fino a qualche tempo fa —, vogliano prendere in benevola considerazione questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'attività di allevamento di pesci effettuata, nell'ambito dell'azienda agricola, mediante la cura, la selezione, l'alimentazione, la riproduzione e lo sviluppo dei pesci in acque dolci e salmastre, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.